

n°

158

Ottobre - Novembre 2015

prassitele

*newsletter Prassicoop
su commercio,
servizi ed Enti Locali*



Nuove Province, Città Metropolitane e Municipalità. Forse stavolta si comincia davvero

Di Renato Cavalli

Dopo decenni di dibattito e confronto politico, con la LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (GU n.81 del 7-4-2014), entrata in vigore l'08/04/2014 ha finalmente preso l'avvio l'istituzione delle città metropolitane.

La disposizione, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, ha attivato le città metropolitane di Torino,

In questo numero:

- Nuove Province, Città Metropolitane e Municipalità. Forse stavolta si comincia davvero
- Province: l'attuazione della legge 56/2014 Regione per Regione
- Attività regolamentate soggette a SCIA
- Ristorante casalingo (HOME RESTAURANT)
- Certificazione energetica degli edifici: tutto sul nuovo APE 2015
- Superdia, operativo il modello unico nazionale
- Visure Catastali: per 57 milioni di immobili inserito anche il dato sulla metratura

REGIONI

Lazio

- Aggiornato il protocollo ITACA per l'edilizia

Lombardia

- Distributori carburanti Indirizzi generali per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti
- Nuove leggi in materia di commercio e fiere
- Approvata la legge regionale per le costruzioni in zona sismica

Umbria

- 19/10/2015 - Piattaforma online della Regione per il rilascio e la trasmissione dell'Attestato di prestazione energetica (APE)

NOTIZIE PRASSICOOP

- Inaugurato a Milano complesso di edilizia sociale su progetto Prassicoop
- Prassicoop a Urban Promo presenta un intervento di rigenerazione urbana
- Calendario Corsi Prassicoop

ENGLISH SUMMARY

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, con territorio coincidente con quello delle rispettive province preesistenti.

E' prevista la possibilità di modificare tali perimetri con procedure di accordo disciplinate dalle Regioni.

Le Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia) hanno il compito di istituire sul proprio territorio le Città Metropolitane.

In base a tali poteri, la Regione Sicilia ha istituito le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, mentre le altre Regioni a statuto speciale non ne hanno costituita alcuna.

In base al comma 7 dell'Art.1 della legge, Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) il consiglio metropolitano;
- c) la conferenza metropolitana.

Per il momento (dal 1/1/15) il ruolo di Sindaco delle città metropolitane è svolto dai Sindaci dei Comuni Capoluogo. Con le prossime elezioni i nuovi sindaci verranno eletti giù con il ruolo di sindaco metropolitano, il che aumenta il peso e l'importanza strategica di tali appuntamenti elettorali.

Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie. Le funzioni fondamentali della città metropolitana sono le seguenti:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;



e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Si è quindi aperto il processo di emanazione da parte delle Regioni, delle leggi di assegnazione di tali competenze, nonché di ridefinizione delle residue competenze delle province ordinarie. Nella tabella seguente è riportato lo "stato di avanzamento" di tali provvedimenti, a cui a tutt'oggi quasi tutte le regioni hanno provveduto, con livelli qualitativi che risentono notevolmente delle diverse "culture di autonomia" delle singole regioni, e talvolta, purtroppo, della omogeneità politica o meno del Governo Regionale con quello delle Città Metropolitane.

E' un po' il caso della Lombardia che non ha trasferito alla Città Metropolitana di Milano le competenze in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia.

Parte ora una grande sfida per le città metropolitane, che dovranno giocare un ruolo fondamentale nell'ambito della programmazione del territorio, arrivando finalmente a sviluppare politiche coordinate che tengano realmente conto della dimensione sovracomunale dei problemi. Uno degli elementi fondamentali per giocare questo ruolo sarà quello di individuare, all'interno della Città Metropolitana, le zone omogenee, allo scopo di assicurare l'omogeneità, l'integrazione, l'adeguatezza, la stabilità e la continuità amministrativa dell'esercizio di una pluralità di funzioni conferite dalla Città metropolitana e dai comuni che le compongono, nonché per articolare in modo integrato le attività e i servizi regionali e metropolitani con quelli comunali.

Tali zone sono ambiti di gestione associata delle funzioni comunali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di



stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche la modalità di svolgimento di tali funzioni sono disciplinati in maniera differente dalle singole regioni.

Un'altra novità che scatta con la nuova legge è la possibilità di sostituire, nei comuni capoluogo delle città metropolitane, le vecchie zone di decentramento con le Municipalità dotate di poteri più ampi in base ai singoli statuti comunali.

Il Consiglio comunale di Milano ha definitivamente approvato, 26 ottobre 2015 la delibera che istituisce le Municipalità, modificando l'assetto istituzionale delle attuali Zone di Milano.

La delibera dispone l'articolazione del Comune in Municipi, dotati di autonomia amministrativa e titolari di funzioni utili a realizzare un'effettiva partecipazione alla gestione politica, amministrativa e sociale del territorio da parte dei cittadini.

I Municipi eserciteranno un'azione amministrativa propria a livello locale, in coerenza con lo Statuto del Comune e della Città Metropolitana, e gestiranno alcuni servizi di base.

E' l'inizio di un lungo cammino, dal cui esito dipenderà largamente la possibilità di ricostituire un rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni locali. Non possiamo permetterci di sbagliare.

PROVINCE: L'attuazione delle Legge 56/2014 Regione per Regione

ABRUZZO - Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014." (Testo in attesa di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale)

BASILICATA - Legge Regionale approvata in Consiglio regionale il 27 ottobre 2015.

CALABRIA - Legge Regionale 22 giugno 2015 n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56."

N.B. La legge non contiene le norme sulla città metropolitana



di Reggio Calabria, rinviate a successivo provvedimento.

CAMPANIA - La legge regionale è stata approvata in Prima Commissione il 23 ottobre 2015, sarà discussa in Consiglio regionale il 30 ottobre 2015.

EMILIA ROMAGNA - Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"

FRIULI VENEZIA GIULIA - Legge Regionale 12 dicembre 2014, n° 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative .

La norma è stata modificata con:

Legge Regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

LAZIO - Legge in approvazione

LIGURIA - Legge Regionale 10 Aprile 2015 N. 15 Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

LOMBARDIA - Legge Regionale 8 luglio 2015 n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento delle specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Legge Regionale Lombardia 12 ottobre 2015 , n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')"

MARCHE - Legge Regionale 31 marzo 2015 n. 13 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.



MOLISE- A seguito dell'approvazione del ddlr di riordino, sono proseguiti i lavori dell'Osservatorio regionale. La Giunta a seguito del confronto sia tecnico nell'Osservatorio che politico con le Province, ha elaborato un testo di emendamenti al ddlr approvato nel mese di dicembre 2014, che sarà sottoposto nei prossimi giorni al Consiglio regionale, subito dopo la sua approvazione formale.

PIEMONTE- Legge Regionale approvata in Consiglio regionale il 27 ottobre 2015.

PUGLIA- LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 31 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale".

SARDEGNA Legge in approvazione

SICILIA - Legge Regionale n. 15 del 04 08 2015 "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane."

TOSCANA -Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.

Legge regionale TOSCANA del 30 ottobre 2015, n. 70 Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011

UMBRIA- Legge Regionale 2 aprile 2015 n. 10 Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

VENETO- Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"



Attività regolamentate soggette a SCIA- Non è dovuta la Tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel Registro imprese e nel REA

L'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:

- installazione di impianti all'interno degli edifici (D.M. 37/2008);
- autoriparazione (L. 122/1992);
- pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione (L. 82/1994);
- facchinaggio e movimentazione merci (L. 57/2001);
- agente e rappresentante di commercio (L. 204/1985);
- agente di affari in mediazione (L. 39/1989);
- spedizioniere (L. 1442/1941);
- mediatore marittimo (L. 478/1968);
- commercio all'ingrosso (D.Lgs. 114/1998),

non avendo natura abilitante, non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, e pertanto, per l'inoltro della prevista Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

Questo è il chiarimento giunto, da ultimo, dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con la nota del 13 ottobre 2015, Prot. 3496, emanata in risposta all'istanza d'Interpello n. 904-682/2015, avanzata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia il 28 luglio 2015.

L'Agenzia delle Entrate, in relazione al disposto di cui al citato punto 8 dell'art. 22 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, richiama quanto già espresso nelle tre precedenti risposte ad altrettanti interpelli (n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013, n. 954-364/2014 del 27 agosto 2014 e n. 954-422/2015) e ribadisce che la tassa in questione è dovuta ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.



Tutto questo anche alla luce del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013, Prot. 125591, con il quale è stato precisato che i Ruoli ed Elenchi soppressi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento dell'attività e che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e non abilita il soggetto ivi iscritto all'esercizio dell'attività.

Ristorante Casalingo (Home Restaurant) Per il Ministero è un'attività da equiparare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'attività di "Home Restaurant" o "ristorante casalingo", in base alle disposizioni dettate dalla L. n. 287 del 1991, "anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela".

Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, emanata in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio che ha chiesto di chiarire come configurare l'attività di cuoco a domicilio e se tale attività possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare la Comune di residenza, al fine di stabilire in modo chiaro l'iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

Gli "Home Restaurant" sono attività in cui un privato organizza pranzi o cene nella propria abitazione in giorni dedicati e per poche persone, trattati come ospiti personali. Per partecipare è richiesta una prenotazione su un apposito sito web e, al termine del pasto, è previsto il pagamento del prezzo corrispondente.

Si tratta, sempre secondo il Ministero, di un'attività economica in senso proprio e, di conseguenza, "non può considerarsi un'attività libera e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra



quelle applicabili ai soggetti che esercitano un'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Richiamando poi una precedente nota (n. 98416 del 12 giugno 2013), il Ministero ricorda che in quell'occasione "ha classificato come un'attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati".

Pertanto, anche nel preciso caso in questione, considerata la modalità con la quale viene esercitata l'attività, si devono applicare le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 7, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Ciò significa che, i soggetti interessati devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto;
- b) presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o a richiedere, ove trattasi di attività svolte in zone tutelate, la prevista autorizzazione.

Sul caso sono state segnalate, dall'Associazione dei titolari di pubblici esercizi (APPE), aderente a Confcommercio, le prime sanzioni applicate da parte dei NAS per irregolarità amministrative e igienico-sanitarie.

Certificazione energetica degli edifici: tutto sul nuovo APE 2015

Con l'entrata in vigore (1 ottobre 2015) dei 3 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, sono nuovamente cambiate le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici.

Il decreto contiene le nuove linee guida nazionali integrate e aggiorna le modalità di certificazione energetica e prevede che esse siano direttamente operative nelle Regioni e nelle Province autonome che ancora non hanno recepito la Direttiva 2010/31/UE. Le Regioni che hanno già recepito la direttiva, devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro 2 anni.

Quando occorre redigere l'Attestato di Prestazione Energetica?



L'art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che l'attestato di prestazione energetica sia rilasciato:

- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
- per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti - in questi casi è necessario redigere l'APE prima del rilascio del certificato di agibilità;
- per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2.

Non vi è l'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica se è già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Sono esclusi dall'obbligo di dotarsi dell'attestato di prestazione energetica:

- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- gli edifici non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L'attestato di prestazione energetica è invece richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- li edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell'atto notarile. In particolare si fa riferimento:



- agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
- agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
- i manufatti non qualificabili come "sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno", ad esempio: una piscina all'aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.

Per i suddetti ruderi e per i manufatti rimane l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare tale relazione presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Cosa succede in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE?

Per i trasferimenti a titolo oneroso e per i contratti di locazione, la mancata dichiarazione e allegazione dell'APE comporta per entrambe le parti una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. Nel caso di locazione di singole unità immobiliari la sanzione è da 1.000 a 4.000 euro, ridotta alla metà se la durata della locazione non supera i tre anni.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Quanto dura dell'Attestato di Prestazione Energetica?

La validità temporale massima dell'APE è di dieci anni a partire dal rilascio. L'APE va aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. L'APE deve essere aggiornato ogni volta che si interviene su più del 25% dell'involucro edilizio o si migliora del

5% il rendimento degli impianti, ed in ogni caso ogni qualvolta si modifichi la prestazione energetica.

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento. In caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.

Qual è la procedura per il rilascio dell'APE?

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai soggetti certificatori, ovvero:

1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e, se del caso, verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'immobile e all'eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti.

Queste operazioni comprendono:

- il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell'attestato di qualificazione energetica;

- l'individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo prescritti, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totali e parziali;

- l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.

2. la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con



i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

3. il rilascio dell'attestato di prestazione energetica. La novità più rilevante rispetto alle precedenti linee guida sta nell'aver chiaramente indicato l'obbligo di sopralluogo.

Quali sanzioni si applicano?

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica senza rispettare gli schemi e le modalità stabilite dalla normativa, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa tra 700 e 4.200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa tra 1.000 e 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa tra 3.000 e 18.000 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa tra 300 e 1.800 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa tra 500 e 3.000 euro.



Certificazione energetica edifici: quali Regioni si sono adeguate

L'**Emilia-Romagna** ha aggiornato le disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici a settembre. *(Leggi qui)*

Anche la **Lombardia** ha recepito i tre decreti sull'efficienza energetica degli edifici. *(Leggi qui)*

La Giunta Regionale del **Piemonte** ha adeguato le disposizioni regionali sulla certificazione energetica a quelle nazionali. *(Leggi qui)*

Veneto: La Giunta Regionale con la Delibera 1258/2015 ha emanato le disposizioni attuative dei nuovi decreti sulle prestazioni energetiche degli edifici in vigore dal 1° ottobre 2015. Inoltre la Regione specifica che il soggetto certificatore, utilizzando il sistema Ve.Net.energia-edifici, deve firmare digitalmente l'attestato e trasmetterlo alle Regioni; successivamente estrae una copia dell'A.P.E. e la consegna al committente entro 15 giorni dalla data di emissione assegnata automaticamente dal sistema.

Nuovo Ape: cosa succede nelle Regioni che non hanno legiferato

Nelle Regioni in cui non si è legiferato in materia, si applica automaticamente la norma nazionale. Per cui, applicando quanto stabilito dalle Linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica (DM 26 giugno 2015), a partire dal 1° ottobre 2015 è cambiata la procedura di consegna dell'APE; l'Attestato infatti deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente.

Alcune Regioni hanno specificato tale cambio di procedura attraverso avvisi sui propri siti web.

In **Umbria**, in attesa che la Regione si adegui dal punto di vista normativo, è operativa la nuova versione della Piattaforma online regionale per il rilascio e la trasmissione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici.

Marche: La Regione comunica che il nuovo sistema per la trasmissione degli APE, a partire dal 1° Ottobre 2015, sarà accessibile dalla pagina web ape.regione.marche.it. Viene specificato che gli Attestati redatti fino al 30 Settembre 2015 vanno inviati entro il 15 Ottobre al vecchio sito, ace.regione.marche.it.



Abruzzo: L'Attestato di Prestazione Energetica valido ai fini legali sarà solo quello rilasciato attraverso il Sistema Informativo regionale per la Certificazione Energetica degli Edifici. In attesa che la Regione si doti del catasto regionale degli impianti termici in sostituzione dell'indicazione del codice del catasto si trasmetterà al sistema informativo degli APE, in formato PDF, anche la copia identificativa dell'impianto termico e una copia dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente a quanto previsto dal DM 10/02/2014.

La registrazione dell'APE da parte dei certificatori abruzzesi, potrà avvenire:

- per trasmissione di un file di interscambio in formato xml generato dai software commerciali certificati dal CTI e firmato digitalmente con le specifiche "XML Signature";
- per trasmissione di una copia informatica dell'attestato di prestazione energetica (file in formato PDF), firmata digitalmente;
- per trasmissione (se non si possiede la firma elettronica) di una copia informatica dell'attestato di prestazione energetica (file in formato PDF) firmata normalmente.

La **Campania** specifica sul suo sito che il certificato deve essere prima inviato alla Regione e poi consegnato entro quindici giorni al committente, allegando all'APE il modulo di ricevuta di avvenuta presentazione compilato telematicamente sul portale del S.I.D. (www.economia.campania.it), riportante il numero progressivo di inserimento.

La Provincia di Trento comunica che, sino all'approvazione dei provvedimenti per l'aggiornamento, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di prestazione e certificazione energetica degli edifici.

Superdia, operativo il modello unico nazionale

Dal 1 ottobre è operativo il modulo standardizzato per la presentazione della Superdia. Si tratta della Dia alternativa al permesso di costruire, utilizzata per nuove costruzioni, ristrutturazioni pesanti e ristrutturazioni urbanistiche.



In base alle norme in vigore, la Superdia può essere usata per interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso, interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali aventi valore di piano attuativo con precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. Le leggi regionali possono poi ammettere altri casi all'utilizzo della Superdia.

Superdia

Il modello unico è stato adottato dalla Conferenza Unificata il 16 luglio 2015. In base all'accordo siglato, le Regioni hanno avuto a disposizione 90 giorni per adeguare, in relazione alle specifiche normative locali di settore, la modulistica della Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire.

Questo significa che i professionisti dal 14 ottobre 2015 hanno a disposizione i moduli standardizzati che renderanno più facile svolgere incarichi di progettazione in più comuni, senza doversi addentrare in modulistiche sempre diverse.

Nel modello si devono inserire tutti i dati che consentono la localizzazione dell'intervento e il calcolo del contributo di costruzione. Bisogna inoltre indicare se l'intervento riguarda le parti comuni di un edificio, se sono necessari altri atti o pareri, i tecnici incaricati, l'impresa esecutrice, la regolarità urbanistica.

I lavori possono iniziare trenta giorni dopo la presentazione della Superdia allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello delle attività produttive.

Tutti i modelli unici per l'edilizia

Lo snellimento delle procedure è iniziato con il Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) che ha previsto una modulistica unificata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni alla Pubblica Amministrazione. Nel 2014 un accordo tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata, ha dato il via ai moduli unificati per Scia e permesso di costruire. Le Regioni in seguito hanno adottato delle delibere ad hoc per recepire i modelli nei loro ordinamenti.

Alla fine del 2014 sono inoltre stati messi a punto i moduli unici per CIL e CILA, previsti per gli interventi di edilizia



libera che non richiedono particolari autorizzazioni e che non rientrano quindi nel raggio d'azione della Scia o del permesso di costruire. Anche in questo caso, le Regioni hanno adeguato le loro norme per poter applicare i modelli unici.

Quest'anno è stato infine adottato lo schema unico standardizzato per l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per i vari interventi sugli impianti produttivi e per la produzione di energia da fonti rinnovabili di piccole dimensioni. L'AUA sostituisce fino a sette autorizzazioni: l'autorizzazione sugli scarichi, la comunicazione per l'utilizzo delle acque reflue, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico, l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione e la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti. A discrezione delle Regioni, l'AUA può però ricomprendere anche altre autorizzazioni.

Visure Catastali: per 57 milioni di immobili inserito anche il dato sulla metratura

Disponibili da oggi, insieme agli elementi identificativi e di classamento, la superficie catastale e i mq ai fini Tari. Una novità nel segno della semplificazione e della trasparenza

Superfici in chiaro nelle visure di 57 milioni di unità immobiliari. Grazie all'adeguamento delle procedure, il dato, finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici, entra a pieno titolo nei documenti a disposizione dei proprietari.

Una new entry che segna un altro passo in avanti a favore di una maggiore trasparenza e semplificazione. Non solo. D'ora in avanti, nelle visure sarà indicata anche la superficie ai fini Tari, che permette ai cittadini di verificare i dati utilizzati dai Comuni per il controllo della tassa rifiuti.

La superficie entra in visura

Per 57 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, censite in catasto nelle categorie dei gruppi "A", "B" e "C" e corredate di planimetria, sarà quindi riportata la superficie catastale, calcolata ai sensi del Dpr 138/1998. Una informazione che va ad affiancarsi a quelle già presenti, dai dati identificativi dell'immobile



(sezione urbana, foglio, particella, subalterno, comune) a quelli di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita).

La novità arriva al termine di un periodo di sperimentazione, che ha coinvolto gli uffici provinciali-Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna.

Disponibili anche i mq per la Tari

Non solo la superficie complessiva, ma anche quella al netto di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti e non, punto di riferimento per il calcolo della Tari, il tributo comunale sui rifiuti istituito, quale componente dell'imposta unica comunale (Iuc), con la legge di stabilità 2014. I proprietari di immobili, quindi, hanno da oggi la possibilità di verificare la base imponibile ai fini del tributo comunale, già fornita dalle Entrate ai Comuni nell'ambito delle attività di scambio dati, e di segnalare, tramite il sito internet dell'Agenzia, eventuali incoerenze tra la rappresentazione planimetrica e la superficie calcolata.

Immobili senza planimetria: la superficie segue il Docfa

Restano "in panchina", per il momento, gli immobili che presentano superfici ritenute "incoerenti", in quanto il dato, da un punto di vista della qualità, non rispetta gli standard definiti. La novità sarà estesa anche a questi casi al termine delle attività di verifica dell'Agenzia, nell'ambito delle procedure di allineamento delle banche dati.

Attualmente, la superficie non entra in visura per circa il 5% delle unità immobiliari urbane, non essendo dotate di planimetria in quanto risalenti, per la maggior parte, alla prima fase di censimento del Catasto, in cui per alcune tipologie di immobili non era necessario allegare la planimetria: per questi immobili è comunque possibile presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l'inserimento in atti della "piantina". Un adempimento che diventa necessario nel caso in cui si intende vendere l'immobile (articolo 19, comma 14, D.L. 78/2010).



REGIONI

LAZIO

Aggiornato il protocollo ITACA per l'edilizia

La Giunta Regionale con Delib. G.R. 20/10/2015, n. 557 ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento ottobre 2015 del «Protocollo ITACA Regione Lazio - Residenziale e non Residenziale» approvato con la Delib. G.R. 07/10/2014, n. 654 ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. n. 6/2008, per l'adeguamento ai decreti ministeriali del 26/06/2015 concernenti «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici» e «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici».

Per quanto riguarda la certificazione energetica la Regione Lazio fa riferimento a quanto stabilito a livello nazionale dal D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» che dal 01/10/2015 ha sostituito il D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2009, recante le «Linee guida per la certificazione energetica degli edifici».

I documenti occorrenti per l'applicazione completa della certificazione di sostenibilità ambientale, che è obbligatoria solamente per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione Lazio mentre ha carattere volontario in tutti gli altri casi, sono:

- l'attestato di certificazione energetica;
- l'attestato di conformità al progetto;
- il certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio.

I suddetti documenti saranno rilasciati dai soggetti certificatori, che attraverso le procedure definite dal Reg. R. 23/04/2012, n. 6 dovranno essere iscritti all'elenco regionale dei certificatori di sostenibilità ambientale. Possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati i tecnici, sia operanti in veste di professionisti, liberi o associati, che in veste di dipendenti di enti pubblici o società private (ivi comprese le società di

ingegneria), i soggetti iscritti nei relativi albi professionali ed in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione approvato dalla Regione Lazio con superamento della relativa verifica finale, in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze agrarie, Scienze forestali;
- diploma di Perito agrario, Perito industriale o Perito industriale laureato, Geometra, Agrotecnico o Agrotecnico laureato;
- diploma di laurea specialistica in Scienze ambientali o Chimica.

LOMBARDIA

Distributori carburanti: indirizzi generali per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti

Con un intervento di aggiornamento e semplificazione, la Deliberazione di Giunta Regionale n. X / 4071, approvata il 25 settembre 2015 (BURL n. 40 del 30/09/15), sostituisce integralmente la D.G.R. VIII/10359 del 21 ottobre 2009. Dal 25 settembre 2015 si evidenziano le seguenti novità:

- obbligo di chiusura: non è più previsto l'obbligo di chiusura nel primo giorno fiale successivo al servizio effettuato la domenica o nei festivi;
- pre-pagamento: per gli impianti dotati di apparecchiature attive di pre-pagamento, l'effettuazione dei turni di servizio nelle domeniche e nei festivi può essere assolta senza la presenza del gestore o di personale preposto (ad eccezione degli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e/o di metano per i quali deve essere garantita la presenza di personale);
- accordi territoriali: i Comuni hanno facoltà di promuovere intese, anche intercomunali, con le Organizzazioni sindacali dei gestori, per concordare turni di servizio in deroga a quelli disposti con la DGR 4071, purché garantiscano un'offerta adeguata e livelli di servizio adatti all'utenza del territorio;
- servizio notturno: il servizio svolto dalle ore 22 fino alle ore 7, non necessita di autorizzazione. Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti che intenda svolgere il servizio notturno deve darne comunicazione



al Comune competente;

- la DGR 4071/2015 prevede inoltre l'adeguamento delle modalità di sospensione dell'esercizio di distribuzione carburanti.

I turni di servizio attuali, definiti dalla DGR 10359/2009, saranno validi sino al 31 dicembre 2015.

Nuove leggi in materia di commercio e fiere

Pubbligate il 28 settembre 2015 sul Supplemento al BURL n. 40, le Leggi Regionali n. 24 e 25 che integrano e modificano la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6, "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Cessioni a fini solidaristici

La Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 24 "Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali" nasce dall'esigenza di contemperare l'interesse alla salvaguardia della competitività di chi esercita attività commerciali, in sede fissa o itinerante, con quello di chi organizza raccolte fondi a scopo benefico.

La Legge, a questo scopo, stabilisce l'introduzione di uno strumento di programmazione denominato "Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici" che disciplini le attività (tipicamente vendite di fiori, piante e generi alimentari) organizzate da enti non commerciali per la raccolta dei fondi destinati a sostenere iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca. Entro sei mesi dall'approvazione della L.R. 24/2015, la Giunta regionale approverà apposite linee guida che saranno base per i relativi regolamenti comunali e quindi per la redazione del Piano.

Richiamate in Legge le sanzioni che il Comune potrà applicare nei casi di attività esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale.

Le disposizioni di cui alla L.R. 24/2015 saranno inserite in una nuova Sezione III bis del Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, dopo l'Articolo 29.

Fiere

La Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 25 "Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti le fiere" intende disciplinare l'ambito delle fiere legate a particolari ricorrenze o festività.

Con opportune modifiche e integrazioni al Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere la nuova Legge persegue l'obiettivo di contemperare le esigenze degli operatori itineranti e degli amministratori locali attraverso una programmazione concordata che preveda:

- un calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, da adottarsi da parte dei Comuni, secondo modalità da stabilirsi mediante linee guida appositamente emanate dalla Giunta (integrazione alla lettera e) ed inserimento della lettera e bis) al comma 2, dell'articolo 16, della l.r. 6/2010);
- la consultazione delle parti sociali in merito alla stesura di detto calendario (integrazione alla lettera a), del comma 4, dell'art. 19 della l.r. 6/2010);
- la possibilità per i Comuni di istituire fiere al di fuori della programmazione annuale, solo previa consultazione obbligatoria delle parti sociali, destinando, per la vendita di merci al dettaglio, una superficie pari o inferiore alla metà dello spazio complessivamente assegnato alle manifestazioni stesse (lettera e bis), del comma 4, dell'articolo 19 ed aggiunta del comma 11 bis), dell'articolo 21 della l.r. 6/2010).

Nella redazione della Legge è stato valutato che da un'attenta programmazione non possa che derivare l'opportunità di valorizzare le sagre e gli eventi realmente significativi e di carattere storico, che costituiscono fattori di attrattività e promozione culturale e sociale del territorio.

Approvata la legge regionale per le costruzioni in zona sismica

Il Consiglio regionale il 29 settembre 2015 ha approvato la legge regionale 33/2015 relativa alla



vigilanza sulle costruzioni nelle zone sismiche. La legge entrerà in vigore il 31 ottobre 2015 e adegua la normativa regionale al "Testo Unico in materia edilizia" (DPR 380/2001) e alla recente giurisprudenza costituzionale, nel rispetto del principio di semplificazione dei procedimenti.

Questa legge è il risultato di un percorso di collaborazione che ha visto il coinvolgimento delle Consulte, degli Ordini regionali maggiormente interessati e i rappresentanti degli Enti Locali (ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani).

I contenuti verranno dettagliati, a livello tecnico e applicativo, attraverso un provvedimento della Giunta regionale, che sarà adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore (29 gennaio 2016), e disciplinerà:

- l'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori per i comuni in zona sismica 2 (media sismicità) in linea con i disposti normativi nazionali;
- il trasferimento delle competenze ai Comuni per le opere ricadenti sul loro territorio;
- il supporto da parte di Regione ai Comuni, per l'esercizio di tali funzioni, con la possibilità di richiedere specifico parere tecnico rilasciato dalla struttura regionale competente;
- il mantenimento in capo a Regione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia, oltre al rilascio dell'autorizzazione per opere ricadenti su più Comuni;
- lo svolgimento di controlli sulle opere e sulle costruzioni da parte dei Comuni e di Regione, ognuno per gli interventi di competenza, eventualmente anche secondo metodi a campione;
- la gestione delle procedure attraverso un sistema informativo dedicato, finalizzato alla semplificazione e dematerializzazione degli adempimenti.



UMBRIA

19/10/2015 - Piattaforma online della Regione per il rilascio e la trasmissione dell'Attestato di prestazione energetica (APE).


"L'Umbria - sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini - è la prima Regione a mettere a disposizione dei tecnici uno strumento che semplifica notevolmente il sistema della certificazione energetica degli edifici, adeguandolo alle linee guida nazionali entrate in vigore il 1° ottobre scorso".

Il nuovo sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici introduce nuove metodologie di calcolo, una classificazione degli edifici che va dalla classe G alla classe A4, ma soprattutto un nuovo format che mette in evidenza il contributo offerto dai singoli servizi energetici come la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, l'illuminazione e il trasporto di persone o cose.

"Lo scopo principale della piattaforma on line - spiega l'assessore Cecchini - è quello di fornire al cittadino uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione dell'immobile in termini energetici e quindi per stabilire la convenienza economica all'acquisto e alla locazione. La nuova piattaforma regionale, inoltre, consente al tecnico certificatore di caricare automaticamente, attraverso l'importazione di un file di tipo xml, i dati prodotti dal software di calcolo utilizzato. Questa nuova funzionalità agevola il lavoro dei tecnici consentendo loro un notevole risparmio di tempo rispetto all'inserimento manuale dei dati, ma anche una riduzione dei rischi legati alla possibilità di commettere errori materiali".

Fino al 30 novembre 2015 la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica può essere effettuata anche utilizzando i tradizionali canali di trasmissione, quali la posta elettronica certificata e la raccomandata con ricevuta di ritorno. A partire dal 1° dicembre 2015 il rilascio e la trasmissione dell'"Ape" alla Regione potrà essere effettuata esclusivamente mediante la piattaforma on line.

Il certificato "Ape" che dovrà essere consegnato al



richiedente nei 15 giorni successivi all'invio, come stabilito dalle nuove linee guida, sarà solo l'"Ape" rilasciato dalla piattaforma e contraddistinto dal logo della Regione apposto in alto a sinistra e dal codice certificato rilasciato dalla piattaforma.

La piattaforma è accessibile all'indirizzo <http://ape.regione.umbria.it> oppure dal portale istituzionale della Regione www.regione.umbria.it sia nell'area "Servizi Online" che nell'area tematica "Energia".

Fonte: Ufficio stampa Regione Umbria

NOTIZIE PRASSICOOP

INAUGURATO A MILANO COMPLESSO DI EDILIZIA SOCIALE SU PROGETTO PRASSICOOP

Sostenibilità ambientale è la parola chiave che caratterizza il nuovo edificio in via Silla 124 a Milano, progettato da Prassicoop.

L'orientamento della palazzina, le scelte architettoniche di facciata, i materiali utilizzati e la gestione stessa del cantiere sono tutti fattori indirizzati a sfruttare al meglio le risorse naturali.

Il progetto è stato impostato in un'ottica di elevato risparmio energetico, non solo per quanto riguarda materiali e impianti tecnologici, ma prima di tutto cercando di studiare un impianto volumetrico e distributivo che ottimizzi gli apporti solari e limiti le dispersioni energetiche.

A livello distributivo sono stati posti verso Nord tutti gli ambienti di servizio, come scale, bagni, rispostigli, angoli cottura, mentre tutti i locali principali di abitazione, come soggiorni e camere, sono rivolti verso Sud, con un conseguente maggior confort abitativo interno.

I locali verso Sud sono dotati di ampie vetrate che nella stagione invernale permettono di ottimizzare gli apporti solari, mentre in quella estiva, quando l'altezza del sole è maggiore, sono schermate da balconi, loggiati e da frangisole, garantendo luminosità ed evitando l'eccessivo soleggiamento.

Questa scelta distributiva viene evidenziata anche a



livello volumetrico in quanto, la parte Nord, con gli ambienti di servizio, viene racchiusa da un volume più chiuso in mattoni che si apre con elementi inclinati nel momento in cui negli ambienti interni si ha la necessità di andare a cercare luce verso un più corretto orientamento ad Est e ad Ovest.

A protezione della facciata Sud, per evitare il surriscaldamento interno degli ambienti, è stato previsto un porticato con aggetti e balconi sugli elementi di sostegno dei quali vengono posti i frangisole, le cui dimensioni sono state valutate con lo studio dell'inclinazione dei raggi solari nel periodo estivo.

Anche l'inclinazione e il tipo di copertura sono state determinate da considerazioni di carattere energetico; l'orientamento e l'inclinazione infatti sono quelli ottimali per il posizionamento dei pannelli solari e fotovoltaici che vengono perfettamente integrati nella copertura, sia per complanarità, sia perché per la realizzazione della copertura è stato previsto un materiale metallico con colore simile a quello dei pannelli.

L'intervento edilizio riguarda una palazzina di 3 piani fuori terra per un totale di 14 alloggi oltre la riqualificazione della palazzina già esistente ed un piano interrato adibito a box.

Progettisti:

Prassicoop Società Cooperativa
(Architetti Luigi ed Enea Pilastro, Carlo Legnani)

Committente:

Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi

Impresa:

Impresa Edificatrice Artedile

Durata dei lavori:

24 mesi (marzo 2013 / febbraio 2015)



Via Silla 124, Milano



Lato Sud edificio in Via Silla 124, Milano



Prassicoop a Urban Promo presenta un intervento di rigenerazione urbana.

Anche quest'anno Prassicoop parteciperà a **Urbanpromo in Triennale a Milano**, all'interno del convegno BUONE PRATICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (Mercoledì 18 novembre 2015 Salone d'Onore ore 09,00 – 13,00).

Nella scorsa edizione l'intervento ha indagato il tema della rigenerazione urbana alla scala dell'edificio. In questa edizione viene presentato l'intervento di via Caldera a Milano, che applica la pratica del rinnovamento ad un intero quartiere composto da diversi fabbricati di proprietà della Cooperativa Degradi, ampliando le riflessioni alla scala urbana.

L'intervento permette di approfondire diversi spunti progettuali che ruotano attorno al tema dell'edilizia residenziale sociale.

Il punto di partenza è l'efficiamento energetico dei fabbricati, intervento essenziale ma non sufficiente per poter parlare di rinnovamento profondo. La progettazione coinvolge gli aspetti sociali del quartiere attraverso la definizione di una rete di percorsi capaci di abbattere le barriere architettoniche e l'individuazione di spazi dedicati alla socialità.

In ultimo si propone l'inserimento di un nuovo edificio capace di offrire alloggi caratterizzati da nuove tipologie abitative in grado di compattare le superfici, diminuire i costi di costruzione e rivolgersi alle famiglie il cui reddito non consente l'accesso al libero mercato.

Progettisti:

Prassicoop Società Cooperativa
(Architetti Luigi ed Enea Pilastro, Carlo Legnani)



Via Caldera, Milano



Via Caldera, Milano



Calendario Corsi Prassicoop



Mercoledì 18 novembre 2015
Giochi trattenimenti e pubblico spettacolo



Mercoledì 25 novembre 2015
La modulistica unificata per l'edilizia



Martedì 1 dicembre 2015
Efficienza e certificazione energetica degli edifici:
l'aggiornamento della disciplina lombarda



Mercoledì 2 dicembre 2015 - mattina
Il gioco d'azzardo lecito e le iniziative di contrasto alla
ludopatia. Normativa nazionale e regionale,
con particolare attenzione alla Lombardia



Mercoledì 2 dicembre 2015 -pomeriggio
Commercio e gestione del territorio in Lombardia:
sintesi delle novità normative del 2015



Mercoledì 13 gennaio 2016
Il commercio su aree pubbliche in Lombardia
e le recenti modifiche normative



Mercoledì 27 gennaio 2016
La nuova normativa sul turismo
della Regione Lombardia



Mercoledì 3 febbraio 2016
La nuova normativa antincendio

Consulta il programma e iscriviti sul sito.

English Summary

- New Provinces and Metropolitan Cities: Maybe this time it's a real start
- Provinces: implementation of the law 56 of 2014 Region by Region
- Regulated activities requiring a SCIA
- HOME RESTAURANT: the activity is equivalent to a normal restaurant
- Energy certification of buildings : all you need to know about the new APE
- Declaration of Beginning of Activities for buildings. The Unified National Form now applicable
- Cadastral certificates now include information on surfaces for 57 million buildings

REGIONS

Lazio

- The ITACA protocol for buildings has been updated

Lombardy

- Gas stations: new regional guidelines
- New laws for retails and trade fairs
- New Regional Law for buildings in seismic areas

Umbria

- Online regional platform to issue and deliver Energy Performance Certificates (APE)

PRASSICOOP NEWS

- New social housing in Milan designed by Prassicoop
- Prassicoop at the Urban Promo exhibit presents and urban regeneration project
- Prassicoop Courses Calendar

n°
158

Ottobre - Novembre 2015

prassitele

*newsletter Prassicoop
su commercio,
servizi ed Enti Locali*